Racc. n. <u>03/2012</u> ds/ 06/6/2012

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO MODIFICATIVO DEL C.C.D.I. STIPULATO IN DATA 30/12/2010 RELATIVO AI CRITERI DI RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DELLE QUOTE DEI FONDI DELLE RISORSE DECENTRATE RELATIVE ALL'ANNO 2010

Premesso che:

a) in data 02.05.2012 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto decentrato integrativo modificativo del C.C.D.I. stipulato in data 30/12/2010 relativo ai criteri di ripartizione e destinazione delle quote dei fondi delle risorse decentrate relative all'anno 2010.

b) il Revisore dei conti in data 02.05.2012, ha certificato la compatibilità dei costi previsti nell'ipotesi di accordo decentrato integrativo, con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge in vigore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche;

c) la Giunta con deliberazione in data 02.05.2012 n. 68 ha autorizzato la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI.

Delegazione di parte pubblica, nella persona di:

- Pastorino Fulvio Andrea

- Segretario Comunale - Responsabile del Servizio Personale

R.S.U., nelle persone di:

- Zani Graziano

- FP CGIL

- lametti Ada

- FP CGIL

- Odierna Arianna

- FP CGIL

ORGANIZZAZIONE SINDACALE TERRITORIALE, nella persona di:

- Ardizzoia Giancarlo

- FP CGIL

Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono definitivamente l'allegato contratto collettivo decentrato integrativo del personale del Comune di Ferno relativo ai criteri di ripartizione e destinazione delle quote dei fondi delle risorse decentrate relative all'anno 2010.



Que n. 3/20/2

COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO MODIFICATIVO DEL DEL C.C.D.I. STIPULATO IN DATA 30/12/2010 RELATIVO AI CRITERI DI RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DELLE QUOTE DEI FONDI DELLE RISORSE DECENTRATE RELATIVE ALL'ANNO 2010

Sottoscritto in data 06 GIUGNO 2012

Per l'Amministrazione comunale

 Segretario Comunale – Responsabile del Servizio Personale Pastorino Fulvio Andrea

Per la R.S.U.

- FP CGIL

Zani Graziano

- FP CGIL

lametti Ada

- FP CGIL

Odierna Arianna

PER LA ORGANIZZAZIONE SINDACALE TERRITORIALE

- FP CGIL

Ardizzoia Giancarlo

4 Dounal Shier

Premesso che:

Le parti richiamano il C.C.D.I. stipulato in data 30.12.2010, con il quale erano stati concordati gli indirizzi ed i criteri di ripartizione e destinazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2011 ed i criteri di ripartizione e destinazione delle quote dei fondi delle risorse decentrate relative ad anni precedenti non ancora destinate.

In riferimento all'anno 2010, il contratto decentrato al suo articolo 17 comma 1 lettera b) stabiliva che una quota del Fondo complessivo preventivabile – al momento della sottoscrizione dell'accordo – in euro 3.000,00 venisse destinata al riconoscimento di nuove progressioni economiche nell'ambito della categoria di appartenenza su base selettiva, subordinatamente al raggiungimento di una valutazione individuale minima pari a punti 60; la valutazione sarebbe stata formulata dai competenti responsabili utilizzando i modelli di schede valutative allegati al CCDI n. 21/Rep. stipulato in data 06.07.2000; il contratto stabiliva inoltre che in applicazione dell'art. 9 del CCNL 11.04.2008, le progressioni economiche avrebbero potuto essere riconosciute solo ai lavoratori in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione in godimento alla data del 1 gennaio 2010 pari a ventiquattro mesi.

Nel contratto, la complessiva somma di euro 3.000,00 era stata preventivamente suddivisa in modo che a ciascuna delle categorie A-B, C e D venisse attribuito il budget sotto riportato, entro il quale avrebbero potuto essere attribuite le P.E.O. ai dipendenti della rispettiva categoria che avessero conseguito il punteggio assoluto più elevato:

- categoria A/B: euro 844,00;

categoria C: euro 1.500,00;

- categoria D: euro 656,00;

Le parti concordavano poi che il budget residuo eventualmente non utilizzato di ciascuna categoria poteva essere attribuito ad altra categoria, al fine di consentire che per ciascuna potesse esser riconosciuta almeno una progressione.

La successiva lettera c) del primo comma del medesimo articolo 17 stabiliva infine che la rimanente quota - preventivabile alla data dell'accordo nell'importo di euro 2.084,38 -venisse destinata all'attribuzione dei compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi in correlazione al merito ed all'impegno di gruppo per centri di costo e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione.

In sede di applicazione del CCDI predetto, sono tuttavia insorti alcuni problemi e segnatamente:

a) le parti hanno verificato la presenza di un errore materiale, nella stesura del contratto decentrato, nell'indicazione dei budget attribuiti a ciascuna delle categorie ai fini del

- c) incrementare della somma di euro 200,00 l'importo di euro 3.000,00 stabilito nell'art. 17 del CCDI sopra richiamato quale quota del Fondo delle Risorse decentrate dell'anno 2010, destinata a finanziare le P.E.O. del personale; tale incremento è finalizzato a rendere possibile l'attribuzione di un più elevato contingente di progressioni;
- d) diminuire dell'identica somma di euro 200,00 la quota residua del Fondo, destinata ai compensi diretti ad incentivare la produttività.

Le delegazioni concordano inoltre di procedere in questa sede alla ricognizione dell'effettivo ammontare, a consuntivo, delle quote del complessivo fondo delle risorse decentrate per l'anno 2010 destinate alle varie finalità indicate nel testo del C.C.D.I. stipulato in data 30.12.2010, nel quale gli importi di dette quote erano stati indicati in modo non definitivo, essendo ancora in corso l'esercizio finanziario 2010.

Pertanto, le parti danno atto che il Fondo suddetto per l'anno 2010 risulta definitivamente destinato al finanziamento dei sotto indicati istituti:

PARTE STABILE		
P.E.O. riconosciute al 31.12.2009	51.762,26	
P.E.O. da riconoscere in esecuzione del C.C.D.I.	3.200,00	
stipulato il 30.12.2010 come modificato dal		
presente accordo		
INDENNITA' DI COMPARTO	14.745,94	
INDENNITA' INSEGNAMENTO ART. 6 E	4.035,24	
ART. 31 PERSONALE DEL NIDO		į
INDENNITA' DI TURNO	4.568,86	
INDENNITA' QUALIFICA UFFICIALE DI STATO CIVILE	00,008	
COMPENSI PRODUTTIVITA'	911,33	
INDENNITA' EX ART. 17 C.2 LETT. F) CCNL 01.04.99 (parte)	682,37	
TOTALE PARTE STABILE	80.706,00	
PARTE VARIABILE		
INDENNITA' DI REPERIBILITA	3.023,66	
INDENNITA' DI RISCHIO	2.885,92	
PIANO ATTIVITA' ESTIVA ASILO NIDO	1.768,37	
INDENNITA' DI DISAGIO	5.167,07	
INDENNITA' EX ART. 17 C.2 LETT. F) CCNL 01.04.99 (parte)	4.598,60	

riconoscimento delle progressioni "orizzontali"; più precisamente, alle categorie A e B (unitariamente considerate) è stato assegnato il budget di euro 844,00 che in realtà era stato concordato per la categoria D mentre a quest'ultima, corrispondentemente, è stato assegnato il budget di euro 656,00 che le parti intendevano riservare alle categorie A e B.

- b) in secondo luogo, il CCDI nulla prevedeva per l'ipotesi in cui più di un lavoratore, in possesso del requisito minimo di permanenza nella posizione in godimento al 1.1.2010, avesse conseguito l'identico punteggio massimo in sede di valutazione individuale annuale. Essendosi verificata proprio tale ultima ipotesi in relazione a più dipendenti classificati al primo posto con eguale punteggio in ciascuna delle categorie C e D, le parti hanno avviato contatti per concordare un criterio integrativo rispetto a quello individuato nel CCDI che renda possibile determinare i beneficiari delle progressioni. Nel corso delle trattative, il Presidente della delegazione di parte pubblica ha inviato alla controparte e p.c. ai responsabili dei servizi del comune la nota n. 19669 prot. in data 23.11.2011, allegata in copia al presente verbale; in tale nota - in applicazione dei principi di selettività delle attribuzioni delle progressioni ivi richiamati - veniva avanzata la proposta di privilegiare, nell'ambito dei dipendenti che avevano ottenuto il punteggio massimo per l'anno 2010 ed entro il limite del budget previsto nel contratto decentrato, coloro che avessero conseguito il punteggio più elevato calcolato come media delle valutazioni relative agli ultimi 5 (o eventualmente 10) anni. In risposta alla nota suindicata, le RR.SS.UU., con nota in data 1.12.2011 (prot. 20127) che parimenti si allega al presente verbale, enunciavano i criteri per l'attribuzione delle P.E.O. in caso di pari valutazione votati dalla maggioranza dei dipendenti riuniti in assemblea nel dicembre 2010. Detti criteri prevedevano di privilegiare:
 - 1. "i dipendenti che non hanno mai avuto in questo Ente e nell'Unione dei Comuni, una progressione economica, indipendentemente dall'anno di assunzione;
 - 2. in caso di ulteriore pari punteggio, il dipendente la cui progressione economica è più datata nel tempo (anzianità di PROGRESSIONE)."

All'esito di tali trattative, la delegazione di parte pubblica a maggioranza dei suoi componenti e con il parere contrario del Presidente e la delegazione di parte sindacale concordano di:

- a) dare atto dell'errore nell'indicazione del budget riservato alle categorie A/B e D ai fini delle P.E.O. nell'articolo 17 del CCDI stipulato il 30.12.2010, come sopra meglio indicato e di rettificare pertanto formalmente l'articolo medesimo;
- b) applicare, per l'individuazione dei dipendenti cui riconoscere le P.E.O. nell'anno 2010, i criteri integrativi a suo tempo votati dalla maggioranza dei dipendenti e proposti dalle RR.SS.UU. nella nota sopra richiamata;

Ada Courett

Oltre alle somme suindicate, sono state riconosciute al personale avente titolo altre somme rientranti nella previsione di cui alla lettera k) del comma 1 dell'articolo 15 del C.C.N.L. del 1.4.1999, le quali peraltro sono state totalmente rimborsate al comune di Ferno da altri enti o da privati e sono state analiticamente riportate nella Determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria -AA.GG, di Ferno n. 575 in data 29.12.2010 ad oggetto "Determinazione delle risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività -anno 2010"

Ultimata la contrattazione, le parti, per le motivazioni espresse in premessa e con il parere contrario del Presidente della delegazione di parte pubblica, convengono e stipulano di modificare il testo dell'articolo 17 del contratto collettivo decentrato integrativo relativo ai criteri di ripartizione e destinazione delle quote dei fondi delle risorse decentrate relative ad anni precedenti non ancora destinate ed agli indirizzi e criteri di ripartizione e destinazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2011, sottoscritto definitivamente in data 30 dicembre 2010, inserendovi i punti come sopra concordati e riformulando pertanto l'articolo stesso nel testo sotto riportato:

Art. 17. - Ripartizione ed utilizzo della parte residua del Fondo per l'anno 2010 per il compenso ex art. 17 comma 2 lettera i) del CCNL del 1/4/1999, per il riconoscimento di nuove progressioni economiche "orizzontali" e per l'incentivazione della produttività ed il miglioramento dei servizi.

Le parti concordano di destinare la complessiva somma residua di euro 4.911,33 ancora disponibile alla luce della distribuzione del Fondo 2010 quale sopra riportata, nel modo seguente:

- a) per la quota complessiva di euro 800,00 al compenso al personale avente qualifica di ufficiale di Stato civile ed anagrafe o di Ufficiale elettorale, secondo la previsione di cui all'art. 17 c. 2 lettera i) del CCNL 1/4/1999, trattandosi di personale già dipendente dell'Unione dei Comuni di Lonate Pozzolo e Ferno trasferito al Comune a decorrere dal 31.12.2008:
- b) per la quota preventivabile ad oggi nell'importo di euro 3.200,00, al riconoscimento di nuove progressioni economiche nell'ambito della categoria di appartenenza su base selettiva, subordinatamente al raggiungimento di una valutazione individuale minima pari a punti 60; nel caso in cui più lavoratori conseguano in sede di valutazione individuale l'identico punteggio massimo, le progressioni saranno attribuite ai dipendenti che non hanno mai avuto in questo Ente e nell'Unione dei comuni lombarda di Lonate Pozzolo e di Ferno

1 Strouecal Shins

una progressione economica, indipendentemente dall'anno di assunzione; in caso di ulteriore parità di punteggio, la progressione sarà riconosciuta al dipendente la cui precedente progressione economica è più datata nel tempo (anzianità di PROGRESSIONE); la valutazione sarà formulata dai competenti responsabili utilizzando i modelli di schede valutative allegati al CCDI n. 21/Rep. stipulato in data 06.07.2000; in applicazione dell'art. 9 del CCNL 11.04.2008, le progressioni economiche potranno essere riconosciute solo ai lavoratori in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione in godimento alla data del 1 gennaio 2010 pari a ventiquattro mesi; la complessiva somma di euro 3.200,00 viene preventivamente suddivisa nel modo seguente, in modo che a ciascuna delle categorie A-B, C e D venga attribuito un budget entro il quale potranno essere attribuite le P.E.O. ai dipendenti della rispettiva categoria che avranno conseguito il punteggio assoluto più elevato:

- categoria A/B: euro 856,00;
- categoria C: euro 1.500,00;
- categoria D: euro 844,00;
 - le parti concordano che il budget residuo eventualmente non utilizzato di ciascuna categoria potrà essere attribuito ad altra categoria, prioritariamente al fine di consentire che per ciascuna possa esser riconosciuta almeno una progressione;
- c) la quota residua, preventivabile in linea di massima nell'importo di euro 911,33 (fatta salva successiva rideterminazione in sede di liquidazione finale alla luce dell'effettiva disponibilità rimanente del Fondo), sarà destinata all'attribuzione dei compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi in correlazione al merito ed all'impegno di gruppo per centri di costo e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione.

Le parti danno atto pertanto che in relazione alla somma indicata alla precedente lettera c), il Responsabile del servizio personale procederà al riparto ed all'erogazione delle singole quote spettanti ai dipendenti anche per l'anno 2010 in applicazione dei criteri richiamati al precedente articolo 11.

De Cowell